

## Integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

concernente la mobilità del personale docente,

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2005/2006, sottoscritto il 14 gennaio 2005.

*a cura di Libero Tassella, 1/3/2005*

In data 24.2.2005 la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 82 dell'1.12.2004 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, in relazione alla necessità di fornire chiarimenti al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2005/2006, hanno concordato integrazioni e precisazioni in merito alle note 5 e 5 ter relative alla tabella di valutazione di cui all'allegato D (personale docente ed educativo), analoghe integrazioni e precisazioni sono state concordate per il personale ATA. Di riportiamo seguito le integrazioni e le precisazioni concordate.

- Il personale docente ed educativo soprannumerario, trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio successivo il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nel modulo domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo (bonus 10 punti).
- Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole di cui al punto A1 della tabella di valutazione allegato D è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza del docente.

Ricordiamo che, ai sensi della nota 2 all'art 21 (scuola dell'infanzia e primaria) e all'art. 23 (scuola secondaria), il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda e quindi come entrato a far parte dell'organico del circolo, dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza 1.9.2004 il docente perdente posto che nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.